

# FATE BUON VIAGGIO

## CONDIZIONI DI VIAGGIO AUTOGUIDOVIE

**Autoguidovie**

*Il presente regolamento è emanato in coerenza al Regio Decreto 148/31, nel DPR n. 753/80, nella Legge n. 689/81 e Leggi Regionali n. 22/98, n. 5/02, n. 6/12 e successive modifiche. Per quanto non esplicitamente disciplinato si rimanda alla normativa vigente. I passeggeri devono attenersi al seguente regolamento, emanato per la sicurezza e la regolarità del servizio.*

www.autoguidovie.it

NOVEMBRE 2013



## NORME DI COMPORTAMENTO PER I PASSEGGERI DEI MEZZI DI PUBBLICO TRASPORTO

Ai passeggeri delle vetture tranviarie, dei filobus, degli autobus e della metropolitana è vietato:

- salire e scendere quando la vettura è in movimento;
- salire e scendere da parti diverse della vettura da quelle prescritte e in località diverse da quelle stabilite per le fermate. Nelle stazioni metropolitane è vietato entrare nei locali riservati al personale o adibiti a sedi di apparecchiature e ovunque ne sia espressamente vietato l'accesso;
- salire quando la vettura è segnalata completa;
- parlare con il guidatore o distrarre comunque il personale in servizio dalle sue mansioni;
- insudiciare, guastare o comunque rimuovere o manomettere parti di apparecchiature della vettura, o attrezzature di bordo e di terra della metropolitana, gettare dai veicoli qualsiasi oggetto;
- occupare più di un posto, ingombrare i passaggi, farsi scivolare lungo il corrimano o usare le scale mobili in direzione diversa dal senso di marcia;
- contravvenire alle disposizioni della Direzione di Esercizio che concernono il buon andamento e la disciplina del servizio, azionare, salvo casi di pericolo, comandi di emergenza quali, ad esempio, segnali di allarme, comandi di apertura di emergenza porte e interruttori di emergenza per la disalimentazione delle linee di contatto;
- sputare all'interno delle vetture o sulle piattaforme;
- fumare a bordo delle vetture autofilotraviarie e metropolitane, nonché nelle banchine di attesa situate in galleria e nelle altre aree segnalate;
- portare in vettura, o comunque all'interno delle barriere costituite da tornelli o cancelli, fucili carichi, materiali infiammabili, acidi corrosivi, oggetti che presentino spigoli taglienti o appuntiti o che possano sporcare i passaggi o che, per qualsiasi altra ragione, possano risultare molesti, ingombranti e pericolosi;
- salire in vettura oppure oltrepassare le barriere di accesso alle stazioni metropolitane, trovandosi in stato di ubriachezza;
- cantare, suonare, schiamazzare o comunque tenere un contegno scorretto che possa disturbare gli altri viaggiatori. È conseguentemente vietato l'uso di radio a transistor, salvo che siano usate con gli appositi auricolari;
- distribuire oggetti a scopo di pubblicità o esercitarvi qualsiasi commercio, nonché distribuire o vendere oggetti, anche a scopo di beneficenza senza permesso dell'Autorità Comunale, portare con sé colli e oggetti di misure diverse da quelle consentite dalle particolari disposizioni della Direzione di Esercizio.

Chiunque viaggi sulle vetture autofilotraviarie o acceda alla metropolitana, deve essere in possesso di valido documento di viaggio ed è tenuto a mostrarlo al personale in servizio ogni qualvolta ne venga richiesto.

Il personale in servizio sulle vetture autofilotraviarie e nelle stazioni metropolitane è tenuto a far osservare ai viaggiatori le suddette norme, a ritirare i documenti di viaggio ritenuti non validi e a farne rapporto alla Direzione di Esercizio.

Il personale addetto ai controlli è direttamente abilitato alla ricerca, all'accertamento e alla contestazione delle violazioni ai sensi dell'Art. 221 ultimo comma C.P.P. (approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 5.11.1969 - atti Comune P.G.222333/69 - 2648/69 R.T.T.V.).

Si precisa che le infrazioni sono punibili con la sanzione amministrativa prevista dalla Legge Regionale 22/98; per chiunque viaggi sulle vetture autofilotraviarie o acceda alla metropolitana sprovvisto di documento di viaggio è, inoltre, previsto anche il pagamento del prezzo del biglietto.

### NORME AZIENDALI PER IL TRASPORTO DEGLI ANIMALI

#### 1. CANI

Sui mezzi di trasporto pubblico di ATM S.p.A., di superficie e metropolitani, in servizio nell'area urbana, è ammesso il trasporto di cani, di piccola e media taglia, solo alle seguenti condizioni:

- tutti i cani devono essere muniti di museruola ed essere tenuti al guinzaglio. Per ogni cane dovrà essere acquistato un biglietto alla tariffa in vigore;
- l'accesso in vettura dei cani di piccola e media taglia è vietato nelle ore di maggior traffico ossia dalle ore 7.30 alle ore 9.30 e dalle ore 17.30 alle ore 20.30;
- fanno eccezione i cani che accompagnano persone non vedenti o ipovedenti che sono ammessi in vettura gratuitamente per l'intero orario di servizio anche se non muniti di museruola. Il cane dovrà indossare la museruola solo se esplicitamente richiesto dal conducente o dai passeggeri;
- su ogni vettura è ammesso il trasporto di un solo cane, sia sui mezzi di superficie che in metropolitana: in particolare per la metropolitana, qualora i vagoni fossero intercomunicanti, può essere trasportato un solo cane all'interno di ogni unità di trazione.

I cani durante il trasporto devono essere tenuti in modo da non arrecare disturbo agli altri passeggeri e non devono ingombrare i passaggi né le portiere di salita e discesa.

#### 2. GATTI

I gatti sono ammessi al trasporto, previo pagamento di un biglietto a tariffa ordinaria urbana o della tratta interurbana interessata, alle seguenti condizioni:

- l'animale deve essere chiuso in gabbietta, cesta o altro contenitore di dimensioni non superiori a cm. 50 x 30 x 30;
- la gabbietta, la cesta o il contenitore non devono presentare spigoli vivi o taglienti ed avere foggia tale da non presentare pericolo o intralcio per i clienti;
- la gabbietta, la cesta o il contenitore non devono essere sudici o esalanti cattivi odori in modo da non arrecare fastidio e danni a persone o cose.

Qualora nella vettura o nelle stazioni della metropolitana fosse contemporaneamente presente anche un cane, in cui si evidenziasse incompatibilità di coabitazione fra le specie, il possessore del gatto deve essere invitato a occupare un altro posto, a cambiare vettura, al limite abbandonare il mezzo di trasporto o la stazione. Ogni passeggero può trasportare al massimo una gabbietta o un contenitore contenente un gatto.

#### 3. UCCELLI

Gli uccelli sono ammessi al trasporto previo pagamento di un biglietto a tariffa ordinaria urbana o della tratta interurbana interessata, per ogni gabbietta o contenitore se:

- la gabbietta o il contenitore non superano le seguenti dimensioni cm. 40 x 30 x 30;
- la gabbietta o il contenitore non presentano spigoli vivi o taglienti e sono di foggia tale da non presentare pericolo per gli altri passeggeri;
- la gabbietta o il contenitore non sono sudici o esalanti cattivi odori e sono privi di becchime e abbeveratoi colmi. Le gabbiette o i contenitori durante il trasporto devono essere tenuti in modo da non arrecare danno e fastidio a persone o cose.

Ogni passeggero può trasportare due gabbiette.

#### 4. PESCI O PULCINI

I pesciolini o i pulcini sono ammessi al trasporto gratuito con un massimo di due per passeggero se:

- i contenitori non superano le dimensioni di un normale sacchetto o scatola da scarpe;
- i contenitori non presentano spigoli vivi o taglienti e sono di foggia tale da non rappresentare pericolo per i passeggeri;
- i contenitori non sono sudici o esalanti cattivi odori.

I passeggeri che accompagnano animali sono tenuti al risarcimento di eventuali danni provocati alla vettura e a cose o a passeggeri.

### NORME AZIENDALI PER IL TRASPORTO DI COLLI A MANO

#### 1. COLLI A MANO DI CUI È VIETATO IL TRASPORTO

- colli a mano che superano, anche per un solo lato, cm. 90 salvo le eccezioni citate dall'Art. 27 al punto 3 b);
- colli a mano che, per loro natura, possono rappresentare un pericolo per gli altri passeggeri (oggetti di vetro, con spigoli vivi o taglienti ecc.);
- colli a mano sudici, infiammabili, esplosivi o esalanti odori;
- sacchi, bauli, casse o altri oggetti che normalmente non costituiscono l'abituale bagaglio di un passeggero.

#### 2. COLLI A MANO DI CUI È CONCESSO IL TRASPORTO GRATUITO

- borsa, valigia o zaino, il cui lato maggiore non supera cm. 50;
- borsa a rotelle per la spesa;
- strumenti musicali in custodia purché di dimensioni non eccedenti cm. 150 x 50 x 20;
- fucile da caccia, purché scarico, in custodia e portato appeso alla spalla da persona munita di regolare licenza di caccia;
- canne da pesca, quando costituiscono fascio di diametro e altezza rispettivamente non eccedenti cm. 10 e cm. 150;
- collo a mano le cui dimensioni non superano le misure previste al comma precedenti del presente paragrafo;
- colli a mano trasportati da militari e altri agenti, purché in divisa appartenenti alle seguenti categorie: Carabinieri, Guardie di Finanza, Agenti di Pubblica Sicurezza, Agenti di Polizia Penitenziaria, Guardie Forestali e Sottufficiali fino al grado di Maresciallo Maggiore. Anche per le suddette categorie vige il divieto di trasporto dei colli a mano elencati al punto 1;

- cartella porta disegni non eccedente la misura di cm. 100 x 70 x 5;
- biciclette pieghevoli purché ripiegate non superino le dimensioni di cm. 80 x 110 x 40.

È consentito il trasporto gratuito di uno solo dei colli a mano sopraindicati.

### 3. COLLI A MANO DI CUI È CONCESSO IL TRASPORTO A PAGAMENTO

- valigia, borsa o zaino con lato superiore a cm. 50 (massimo due per passeggero);
- in deroga alla misura limite di cm. 90 può essere trasportato per persona:
  - un paio di sci con racchette;
  - un fascio di canne da pesca avente dimensioni superiori a quelle indicate dall'Art. 27 al punto 2 f (cm. 10 x 150) e come limite massimo cm. 25 x 170;
  - una confezione assimilabile per ingombro, forma o dimensioni al fascio di canne sopra descritto;
  - sacche da golf e attrezzi da scherma purché inseriti in apposita custodia;
- due colli a mano del tipo indicato dall'Art. 27 al punto 2 o un insieme di colli a mano anche di dimensioni inferiori il cui ingombro è eccedente cm. 50 x 50 x 50.

Per il trasporto dei colli a mano sopra descritti il passeggero deve convalidare un biglietto a tariffa ordinaria urbana o un biglietto per colli a mano.

Si rammenta che i colli a mano devono essere collocati sul pavimento o, dove esistono, sugli appositi portapacchi, in modo da non disturbare i passeggeri né ingombrare i passaggi. I passeggeri che non si attengono alle presenti norme sono soggetti a contravvenzione. Si precisa che sarà impedito l'accesso alle stazioni metropolitane a coloro che trasportino colli a mano non consentiti. Similmente, i passeggeri che dovessero essere trovati in vettura in possesso di colli a mano di cui è vietato il trasporto, saranno costretti all'abbandono della stessa.

### NORME AZIENDALI PER IL TRASPORTO DI PASSEGGINI E CARROZZINE PER BAMBINI

- Vetture autofilotraviarie a pianale rialzato: è concesso il trasporto gratuito di passeggeri o carrozzine per bambini, purché ripiegati e con rotelle non imbrattate. Pertanto sulle sopra citate vetture non è consentito, per motivi di sicurezza, il trasporto di passeggeri o carrozzine per bambini in posizione aperta;
- vetture autofilotraviarie a pianale ribassato: è concesso il trasporto gratuito di passeggeri o carrozzine per bambini, senza l'obbligo di ripiegarli, purché vengano collocati entro la postazione riservata ai disabili in carrozzella, qualora la stessa non sia già occupata da disabile o da altro passeggero o altra carrozzina.

### NORME AZIENDALI PER IL TRASPORTO DI BAMBINI

Il possessore di un documento di viaggio valido (anche se non genitore) ha la facoltà di far viaggiare gratuitamente uno o più bambini fino a 5 anni e al massimo due bambini dai 6 fino a 10 anni, purché tutti in possesso di documento comprovante l'età. In assenza di tale documento dovrà essere richiesto il pagamento della tariffa in vigore. La presente norma non è applicabile a scolaresche e gruppi organizzati.

**I TRASGRESSORI VERRANNO ASSOGGETTATI ALLE PENE PREVISTE DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI IN VIGORE**

Esente da bollo

LA DIREZIONE DI ESERCIZIO di AUTOGUIDOVIE S.p.A.